

N. R.G. 2736/2016



TRIBUNALE DI VENEZIA

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in persona del dott. Luca Bocconi, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c., nella causa iscritta al n. 2664 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da:

, nato a (Senegal), l'
rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Venezia, San Polo n. 2988, come da procura speciale alla lite a margine del ricorso

parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del Ministro pro tempore, in proprio

parte resistente

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente presentava istanza di riconoscimento della protezione internazionale e veniva convocato per il giorno 26.1.2016 per l'audizione personale. In data 3.2.2016 veniva adottato provvedimento di diniego, notificato il 7.3.2016 che è stato impugnato avanti alla presente A.G. e da cui è nato il presente procedimento.

Il ricorrente è un cittadino Senegalese di etnia mandinka, nato a Madina Daffe, regione di Ziguinchor (Casamance), ove ha vissuto.

Egli afferma di aver lasciato il proprio paese il 20.4.2013 e di essere arrivato in Italia il 22.11.2014, dopo essere fuggito in Gambia ed essersi quindi trasferito in Libia.

Il ricorrente, in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale ha affermato che in Madina avrebbe gestito un avviato emporio commerciale, dopo un periodo di commercio ambulante, e che il giorno della sua fuga egli sarebbe stato visitato presso il negozio da una banda di ribelli armati che con la violenza gli avrebbero imposto, contro la sua volontà, di arruolarsi per prendere parte alla lotta armata per l'indipendenza della regione dallo Stato senegalese. Ha aggiunto che, dopo essere stato picchiato a morte in ragione del suo rifiuto, egli sarebbe riuscito a sottrarsi all'aggressione in un momento in cui i ribelli avrebbero allentato la custodia in ragione dell'aggressione ad altri negozi, riuscendo egli a rifugiarsi



nella foresta fino a giungere in Gambia a piedi, dove avrebbe avuto il soccorso di parente ed ivi medicato nel locale ospedale. Riferisce, inoltre, che si sarebbe fermato in Gambia a fare commercio ambulante per alcuni mesi e di essere scappato anche da lì in quanto avrebbe riconosciuto uno dei suoi aggressori e per il timore di essere, quindi, rintracciato. Nel suo racconto il ricorrente aggiunge che anche la madre sarebbe stata aggredita nel corso degli eventi raccontati e per la precisione nel frangente in cui egli sarebbe andato sul retro del suo negozio per cercare di impietosire gli aggressori con la presenza della madre stessa, a sua volta costretta a scappare dalla regione.

Il fatto che le dichiarazioni del richiedente non siano suffragate da prove, rende essenziale verificare se esse siano veritiere attraverso l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 3 c.5 d.lgs. 251/2007, secondo cui *“qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.”*.

Appare rilevante considerare che la Commissione territoriale ha rigettato la richiesta di protezione sulla scorta dell'affermata contraddittorietà delle dichiarazioni rese e della generale inattendibilità del ricorrente. Nel dettaglio il provvedimento della Commissione, data per notoria la situazione di guerriglia separatista nella regione del Casamance, afferma che l'istante non sarebbe attendibile ove riferisce di non essere stato a conoscenza delle di poco precedenti scorrerie dei ribelli in località prossime alla sua, come a Kafountine, località peraltro frequentata dallo stesso in ragione della sua attività di commercio ambulante, così come non sarebbe attendibile nel riferire le località in cui i ribelli avrebbero effettuato le loro violenze. Inoltre, la commissione ritiene non attendibile il ricorrente che avrebbe riconosciuto uno degli aggressori durante la sua permanenza in Gambia, posto che egli avrebbe riferito che gli stessi sarebbero arrivati nel suo negozio travisati. Infine, la Commissione ritiene non attendibile il ricorrente ove riferisce di avere percorso a piedi solo 40 Km, contro i 100 di distanza reale, e dello sfollamento della famiglia in Gambia, non essendo riportato l'avvenimento in alcun *report* internazionale.

Dall'esame delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in sede di audizione amministrativa, risulta che mai lo stesso ha dichiarato di non essere a conoscenza delle scorrerie dei ribelli, posto che lo stesso, a precisa domanda, ha riferito di ben sapere dell'esistenza dei separatisti, ma solo di non averli mai prima dell'aggressione incontrati, circostanza che in sé nulla ha di anomalo e che ben può essere plausibile. Peraltro, il ricorrente ha rammentato che il giorno dell'aggressione i ribelli avrebbero passato altri villaggi per recarsi al suo, circostanza anch'essa del tutto normale, secondo quanto riferitogli dal partente una volta entrato in Gambia, mentre lo stesso mai ha affermato che presso detti villaggi i separatisti avrebbero commesso violenze analoghe, circostanza dunque che non può essere valorizzata al fine di escludere l'attendibilità delle dichiarazioni per il fatto che i *report* internazionali non parlerebbero delle aggressioni nei villaggi circostanti.

Il fatto che il ricorrente avrebbe riconosciuto uno degli aggressori è ben spiegato in sede di



audizione amministrativa, posto che il dichiarante ha riferito che benché i ribelli fossero travisti, non solo di vedevano occhi, naso e bocca, ma anche che uno di questi, quello appunto riconosciuto in Gambia, sarebbe stato suo vecchio conoscente fin dall'infanzia, cresciuto quasi insieme, riportando egli anche il suo nome, elemento questo che depone sulla oggettiva possibilità del riconoscimento dell'aggressore, ben noto nella sua persona già in precedenza, nonostante il suo travisamento.

Infine, sebbene il ricorrente cada in contraddizione nel riportare la lunghezza del percorso fatto a piedi per fuggire, deve pur ritenersi difficoltoso avere precisa contezza dei chilometri fatti senza mezzo di locomozione, essendo solo importante, nel verificare l'attendibilità del racconto, che il tempo impiegato nel cammino sia stato di non poco momento.

Nel complesso, il resoconto dato dal ricorrente risulta essere dettagliato, nonché in sé credibile, non caratterizzato da particolari incongruenze e contraddizioni, oltre che coerente con la notoria situazione di conflitto interno che caratterizza la regione del Casamance.

Fatte queste premesse, giova una breve ricostruzione normativa.

L'art. 2 c.1 lett. e) d.lgs. 251/2007 definisce il rifugiato *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”*.

Inoltre, si sottolinea che ex art. 5 c.1 d.lgs. 251/2007 *“i responsabili della persecuzione, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.”*.

In ragione dei motivi addotti dal ricorrente, non può parlarsi di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un gruppo sociale od opinione politica, mentre essi motivi appaiono rilevanti per la valutazione dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Si evidenzia che l'art. 2 c.1 lett. g) d.lgs. 251/2007 definisce ammissibile alla protezione in questione il *“cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*; l'art. 14 d.lgs. 251/2007 specifica che *“ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:*

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;*
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;*
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.”*

Per quanto riguarda la lettera c), si sottolinea che per *“conflitto armato internazionale”* deve intendersi quello in cui uno o più Stati ricorrono alla forza armata contro un altro Stato (art. 2, c.1 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949). Il concetto di *“conflitto armato interno”* è



definito dal diritto internazionale ed umanitario in contrapposizione al concetto di “conflitto armato internazionale” e, dunque, è qualificato come “conflitto armato non internazionale”. L’art. 3 comune a tutte le Convenzioni di Ginevra del 1949 non definisce con precisione cosa sia un conflitto armato non internazionale; infatti, precisa solo che la non internazionalità del conflitto sussiste quando gli scontri avvengono all’interno del territorio di un unico Stato. ma prevede solo gli obblighi delle parti che si contrappongono. Questo ha come conseguenza logica la necessaria partecipazione alle ostilità di almeno un gruppo non governativo. L’art. 1 c.2 del II protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1977 specifica meglio cosa debba intendersi per “conflitto armato non internazionale” (che è il conflitto che avviene nel territorio di uno Stato “*between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out and military operations and to implement this Protocol. 2. This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts*”). Ulteriormente, l’art. 8, c.2, lett. f) dello Statuto della Corte Penale Internazionale precisa che “*armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature. It applies to armed conflicts that take place in the territory of a State when there is protracted armed conflict between governmental authorities and organized armed groups or between such groups*”. Tale ricostruzione, avvenuta sulla base del diritto internazionale, trova riscontro anche in base alla legislazione italiana, in ragione dell’aggettivo sostantivato “civile” presente alla lettera c) dell’articolo di cui trattasi. Più precisamente, l’utilizzo della parola “civile” indica una persona estranea al conflitto che da esso subisce conseguenza negative; in altri termini, esiste un “civile” se vi è un “militare” (sia esso soldato governativo o combattente rivoluzionario/oppositore). Inoltre, si evidenzia che non solo deve sussistere una situazione di conflitto armato, ma da esso deve attuato con violenza indiscriminata, cioè con atti di guerra che non rispettano le regole del diritto internazionale bellico e umanitario. Infine, il conflitto armato attuato con atti di violenza indiscriminata devono condurre a una minaccia grave e individuale, cioè non generalizzata verso la popolazione, ma specifica verso il singolo. Orbene, nel caso di specie, è notorio che nella regione del Casamance sussiste una situazione di conflitto armato interno, con scorrerie e saccheggi indiscriminati ed atti di violenza contro la popolazione civile. Gli scontri e le violenze che avvengono all’interno del territorio può ben dirsi assumano entità da poter esser qualificati come “conflitto”, e non semplici “disordini interni” o “sporadici e isolati atti di violenza”. Nonostante che la Commissione territoriale abbia riferito come gli scontri con i separatisti si siano ridotti in numero ed intensità nel corso del 2013, comunque è innegabile la loro perduranza, anche attraverso l’organizzazione di bande, con grave pericolo di pregiudizio per la popolazione civile. Ne deriva che, sussiste il requisito del grave danno, così come specificato dall’art. 14 d.lgs. 251/2007, cosicché al sig. _____ può esser riconosciuta la protezione internazionale quale la protezione sussidiaria, rimanendo assorbito ogni altro motivo di ricorso.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite, nonostante il ricorrente sia vittorioso, dovendosi riconoscere al suo procuratore le spese medesime a carico dello Stato, visto il provvedimento in atti del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Venezia, liquidazione da operarsi in € 944,30 (D.M. 55/2014 scaglione di valore della causa indeterminabile-complessità media; valori medi, riduzione del 30% per assenza di specifiche



questioni in fatto e in diritto e del 50% per ammissione al gratuito patrocinio) più spese liquidate forfettariamente nel 15% sulla somma di € 944,30 più C.P.A, più I.V.A.
Nulla sulle altre spese.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

riconosce al sig. _____ (alias _____ nato a _____ (Senegal), l' _____ la protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria;
compensa le spese di lite;

liquida le spese del procuratore di parte ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in € 944,30, più spese liquidate forfettariamente nel 15% sulla somma di € 944,30 più C.P.A, più I.V.A.

Nulla sulle altre spese.

Si comunichi al ricorrente presso il domicilio eletto, alla Commissione Territoriale di Verona, al pubblico ministero.

Venezia, 9 gennaio 2017

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

